

#### **ART. 44 CESSIONE DEI DIRITTI, FONDO DI CREATIVITÀ, FONDO D'INCORAGGIAMENTO**

- 44.1 Chiunque, nell'esercizio della sua attività professionale e in adempimento dei suoi obblighi contrattuali, crei un'opera ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA), esegua un'opera o partecipi sul piano artistico alla sua esecuzione ai sensi dell'art. 33 LDA, ne cede tutti i diritti di usufrutto e compenso al datore di lavoro senza restrizioni di tempo e di luogo. La cessione dei diritti e il loro usufrutto da parte della SRG SSR o di terzi autorizzati sono compensati dallo stipendio e dalle altre prestazioni contrattuali del datore di lavoro.
- 44.2 Nella prospettiva di far partecipare il collaboratore ai ricavi dell'utilizzazione commerciale dei programmi per scopi diversi da quelli radiofonici e televisivi, viene alimentato, sotto forma di un importo forfetario annuale del datore di lavoro, un Fondo di creatività. La quota annua versata dalla SRG SSR nel Fondo di creatività ammonta a CHF 1 300 000. Il Fondo serve a finanziare misure individuali di incoraggiamento, non previste nella formazione ai sensi dell'art. 40 CCL, volte a incrementare la qualità dei programmi e a sostenere provvedimenti formativi (anche paralleli all'attività professionale) per incentivare la competitività del collaboratore sul mercato del lavoro.
- 44.3 Oltre a ciò il datore di lavoro alimenta un Fondo d'incoraggiamento, utilizzabile per misure collettive (progetti) nei settori del personale e dei programmi, così come per misure individuali non dipendenti dal Fondo di creatività. La quota annua versata dalla SRG SSR nel Fondo di incoraggiamento ammonta a CHF 150 000.-.
- 44.4 Le parti istituiscono un'amministrazione paritetica per entrambi i Fondi. Un regolamento sancisce le modalità.

#### **ART. 45 FONDO DEL PERSONALE**

Un Fondo del personale gestito su base paritetica è a disposizione dei collaboratori attivi o pensionati della SRG SSR per far fronte a casi di necessità. Per ottenere le prestazioni del Fondo occorre rivolgersi all'ufficio Risorse umane o all'SSM. Un regolamento sancisce le modalità.

#### **ART. 46 ATTIVITÀ ACCESSORIA**

- 46.1 Il collaboratore a tempo pieno può esercitare un'attività accessoria con il consenso del datore di lavoro; le richieste devono essere inoltrate, seguendo la via di servizio, alla direzione.
- 46.2 Il collaboratore a tempo parziale è libero di esercitare altre attività professionali, deve tuttavia informarne al più presto il datore di lavoro.
- 46.3 L'attività accessoria non deve arrecare pregiudizio allo svolgimento del lavoro, né essere contraria agli interessi della SRG SSR.
- 46.4 La partecipazione a trasmissioni pubblicitarie è vietata ai collaboratori del programma. Possono essere concesse eccezioni a livello di unità aziendale, a patto che non siano contrarie allo spirito dell'art. 9 cpv. 2 LRTV.
- 46.5 Le unità aziendali emanano disposizioni esecutive previa consultazione dell'SSM.